REGOLAMENTO (CE) N. 1186/95 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1995

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 177/95 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/95 (7);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 177/95 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

^(*) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 49. (*) GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 36.